

acs Italia S.r.I.

AUTISTA SOCCORRITORE

Schema di Certificazione SCH 69

Rev.	Data	Natura della modifica	Redazione	Approvazione
0	19.06.2024	Prima emissione	Responsabile Tecnico Operativo	Direttore Generale
			()	



1. SCOPO

Il presente documento ha lo scopo integrare quanto definito nel Regolamento Generale REG 01, nei rapporti tra ACS Italia S.r.l. (di seguito ACS) e coloro che richiedono la certificazione volontaria delle proprie competenze nell'ambito dei profili professionali relativi all' "Autista soccorritore".

La certificazione si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.

Per lo svolgimento dell'attività di certificazione, ACS effettua, a propria scelta, la valutazione diretta dei candidati oppure si avvale di Organismi di Valutazione esterni da essa selezionati, qualificati e approvati, secondo Procedura PRO01, in quanto provvisti di adeguati locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività tenuti sotto controllo da parte di ACS. Può essere approvato un numero illimitato di organismi di valutazione.

2. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

L'autista soccorritore è l'operatore che al termine di una specifica formazione professionale, svolge l'attività preminente ed è responsabile della guida dei mezzi di soccorso sanitario, dotati di segnalatori acustici e visivi lampeggianti blu, garantendo contemporaneamente la sicurezza degli occupanti. Effettua anche controlli per assicurare l'efficienza e la sicurezza dei veicoli assegnati. Inoltre, è tenuto, a conoscere tutti gli strumenti e presidi sanitari presenti a bordo ed utilizzare quelli di sua competenza. Gestisce le comunicazioni radio-telefoniche e utilizza i sistemi informatizzati per la trasmissione dei dati. È in grado di leggere mappe, utilizzare i sistemi di navigazione GPS e comunicare efficacemente con la centrale operativa e altri mezzi di soccorso, nonché con le aree di emergenza e i pronto soccorso degli ospedali.

Inoltre è l'operatore che svolge attività di soccorso e assistenza sanitaria in situazioni di emergenza e di primo intervento. Queste attività possono includere la gestione delle vie aeree, la somministrazione di cure immediate, la stabilizzazione dei pazienti in condizioni critiche, l'applicazione di manovre di rianimazione cardiopolmonare (CPR), nonché il trasporto sicuro dei pazienti verso strutture sanitarie appropriate. Il soccorritore è tenuto a operare nel rispetto delle leggi e dei protocolli vigenti, mantenendo sempre un elevato standard di professionalità, etica e rispetto verso le persone soccorse. Inoltre, può essere chiamato a collaborare con altri operatori sanitari e forze dell'ordine per garantire un intervento coordinato e efficace nelle situazioni di emergenza.

L'autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale.

Nel dettaglio, le sue conoscenze, abilità e competenze sono riportate in dettaglio nell'ALLEGATO 2.

Le suddette conoscenze, abilità e competenze sono verificate da ENIF Sanitaria S.R.L nell'analisi preliminare della documentazione, l'attestazione della formazione formale e non formale, le referenze professionali prodotte e successivamente ad esito positivo nell'esame di certificazione.

Le competenze, conoscenze e abilità sono valutate da ACS nell'analisi preliminare della documentazione attraverso il Curriculum Vitae, l'attestazione della formazione formale e non formale, le referenze professionali prodotte e l'esito positivo dell'esame di certificazione.

3. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti ACS non datati richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone"
- DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)"



- COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning
- Presente schema di certificazione
- Regolamento generale ACS REG01
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione Parte Generale (RG- 01).
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale (RG-01-02).
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.
- Linee Guida N. 1/1996 (in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992)
- Deliberazione 22 maggio 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza»

TERMINI E DEFINIZIONI

Candidato: Richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione

Centro di Esame/Organismo di Valutazione: organizzazione qualificata dall'OdC alla quale viene subappaltata l'attività di gestione degli esami, che deve operare sotto il controllo e secondo le specifiche/procedure emesse dall'OdC ed assicurare la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione, portando all'attenzione dell'OdC tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità. Oltre alla gestione degli esami tali organizzazioni possono ricevere dall'OdC subappalto dell'attività commerciale (es.: procacciamento), riesame della domanda, pianificazione, segnalazione di esaminatori, etc. ma non possono ricevere subappalto dell'attività di delibera.

Certificato: Documento indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione **Competenza:** Capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti. **Esame:** meccanismo che fa parte della valutazione, che misura la competenza di un candidato con uno o più mezzi, quali la forma scritta, orale, pratica e osservativa, come definito negli schemi di certificazione; **Esaminatore:** persona che ha la competenza per condurre un esame e ove tale esame richieda un giudizio professionale;

Processo di certificazione: Attività mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione, compresi la domanda, la valutazione, la decisione relativa alla certificazione, il rinnovo della certificazione e l'utilizzo di certificati e di loghi/marchi **Qualifica:** Livello di istruzione, formazione-addestramento ed esperienza di lavoro dimostrati, ove applicabile **Reclamo:** Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di certificazione, relativa alle attività di tale organismo o di una persona certificata, per la quale è attesa una risposta

Referente di schema: fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire l'emissione del certificato

Requisiti di certificazione: insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

Richiedente: Persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione **Ricorso:** Richiesta da parte di un richiedente, candidato o persona certificata, di riconsiderare qualsiasi decisione presa dall'organismo di certificazione relativa alla certificazione da lui/lei desiderata

Schema di certificazione: Competenze ed altri requisiti relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità

Sede d'esame o Struttura d'esame: il sito qualificato (fisico o virtuale, temporaneo o permanente) che ospita la sessione d'esame. Tale sito può coincidere con la sede/i dell'OdC e/o del Centro d'esame/Organismo di Valutazione e/o di altra organizzazione che abbia stipulato specifici accordi con l'OdC senza per forza figurarsi come subappalto



Sorveglianza: Monitoraggio periodico, durante i periodi di validità della certificazione, delle prestazioni di una persona certificata per garantire che mantenga la conformità allo Schema di certificazione **Valutazione:** Processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello Schema di certificazione

4. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

4.1 DOMANDA E CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

Possono accedere all'esame i candidati che siano in possesso di tutti i seguenti pre-requisiti e ne facciano richiesta come di seguito riportato:

cittadinanza italiana o di altro stato della Comunità Europea (altre cittadinanze saranno valutate caso per caso). Per chi non possiede la cittadinanza italiana è richiesta la conoscenza fluente della lingua italiana, dimostrata mediante presentazione di copia dell'attestato della lingua italiana, o dichiarazione sostitutiva.

Profilo	Titolo di studio	Requisiti di accesso	Formazione	Esperienza lavorativa/di servizio specifica continuativa
AUTISTA SOCCORRITORE	Diploma di istruzione secondaria di primo grado	Il possesso della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. è richiesta un'età massima di 70 anni come requisito di accesso	Il percorso formativo, qualificato da ACS, è strutturato in 400 ore formative in modalità RES/FAD con possibili scenari di simulazione. (*)	Esperienza lavorativa /di servizio consecutiva specifica documentata di almeno 750 ore in qualità di autista soccorritore che abbiano consentito di acquisire conoscenze, abilità e competenze al momento della candidatura

^(*) Le pregresse esperienze formative o l'esercizio professionale in area del soccorso in emergenza/urgenza del singolo candidato potranno essere oggetto di valutazione per compensare le ore di formazione proposte.

Documenti da consegnare a ACS (o ad ENIF S.R.L.)	 Modulo MOD10 "Richiesta ammissione" compilato e sottoscritto Allegati in esso richiesti Sottoscrivendo il modulo MOD10, il candidato ne accetta le condizioni economiche, le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione. Nel caso non sia il richiedente a farsi carico delle quote di certificazione e di mantenimento, sarà sua cura far apporre, nel suddetto modulo, firma e timbro dell'azienda o persona a cui intestare le fatture.
Durata e contenuti del contratto	Il contratto di certificazione ha durata quadriennale e comprende le attività necessarie per il rilascio e il mantenimento della certificazione, dettagliate nel presente schema.

Nel caso la richiesta di certificazione non possa essere accolta, ENIF ne comunicherà al richiedente le ragioni motivate.

4.2 PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione ACS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi

Fase	Finalità		
Valutazione della documentazione prodotta dal Candidato	Accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema		
Esame di certificazione, come definito nel successivo paragrafo	Valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, eseguita dalla Commissione di Esame ENIF SANITARIA S.R.L., qualificata da ACS e con un membro di ACS ITALIA		
Referente di Schema	Riesame interno della documentazione e dei risultati d'esame		
Approvazione della proposta di certificazione da parte del Decision Maker/Responsabile Tecnico operativo	Rilascio del certificato e iscrizione al Registro ACS pubblicato su www.acsitalia.it.		

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell'iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da ACS.

Di tutte le certificazioni rilasciate, viene data periodica comunicazione al CSI - Comitato ACS per la Salvaguardia e l'Imparzialità.

L'esame si svolge in lingua italiana nelle località, nelle date e secondo il programma comunicato da ENIF ai candidati.

Gli argomenti d'esame riguardano le conoscenze definite nella scheda professionale di riferimento.

Ammissione all'esame	Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MOD10 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei.		
Valutazione delle competenze del candidato, come indicate nel presente sci Gli Esaminatori sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e rispondono a ACS per tutte le attività di valutazione.			
Pianificazione e gestione dell'esame	Le sessioni di esame sono pianificate e gestite da ENIF, approvati in accordo alla procedura ACS PRO 01. La lista dei Candidati all'esame e l'elenco della documentazione presentata dagli stessi è preventivamente verificata dagli esaminatori.		
Luogo e data dell'esame	L'esame si svolge nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da ENIF ai candidati. Nel caso di esami da remoto, ai candidati vengono preventivamente comunicate la piattaforma utilizzata e le relative modalità di collegamento		
Obblighi del candidato, prima dell'inizio della sessione d'esame	 esibire un documento di identità valido, firmare il foglio presenze, firmare per accettazione del "Regolamento Generale REG 01" e l'"Informativa Privacy" presentare evidenza di pagamento della quota prevista per la partecipazione all'esame 		

4.3 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli argomenti d'esame vertono sulle competenze, conoscenze ed abilità come descritti nell'Allegato 2. L'esame prevede le seguenti prove: prova scritta e simulazione di un caso reale

Prova	Modalità e finalità	Tempo massimo	Punteggio massimo	Soglia minima
Prova scritta	Test a risposta multipla di 30 domande con 3 risposte di cui una sola è quella esatta (sono escluse le risposte vero/falso); Il Candidato ottiene 1 punto per ogni risposta esatta e non ottiene punteggio in caso di domanda errata o non data. Il superamento della prova scritta è propedeutico all'accesso alla simulazione successiva.	50 minuti	30	22
Simulazione di un caso reale	La prova simulazione consiste nello svolgimento di casi reali con le relative procedure. Il Candidato è valutato sulle abilità correlate alle competenze espresse nell'ALLEGATO 2;	20 minuti	15	11

Il superamento dell'esame (prova scritta e simulazione) prevede la soglia minima del 75% del punteggio massimo conseguibile (pertanto, la prova è ritenuta superata con un punteggio di 33\45).

Durante lo svolgimento delle prove scritte d'esame, i Candidati non possono usare e/o consultare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici o cartacei, né scambiare informazioni con altri candidati ed esaminatori. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell'esame dei soggetti coinvolti. Al termine dell'esame la Commissione comunica al candidato l'esito della stessa e le eventuali aree di miglioramento da sviluppare durante la validità della certificazione.



4.4. COMMISSIONE D'ESAME

L'esame è condotto da esaminatori ACS e ENIF in possesso dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 2, qualificati da ACS. Essi sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle prove di esame, attenersi a criteri di oggettività nella valutazione, comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni, rispettare il presente schema.

La Commissione d'esame è costituita da 2 esaminatori (in rapporto 1 a 12) in modo da coprire tutte le competenze richieste per la valutazione. Essendo un esame svolto da ENIF, la Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza preavviso, dal personale ACS debitamente autorizzato. Alle sessioni di esame, ACS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di accreditamento o di eventuali autorità competenti.

4.5 RIPETIZIONE DELL'ESAME

I candidati che non superano l'esame (o una singola prova) possono ripetere l'esame (o la singola prova) nelle sessioni successive, effettuando il pagamento della tariffa di ripetizione esame. Se il candidato non ha superato una delle prove, può sostenere l'esame per la prova non superata in una ulteriore sessione di esame, da svolgersi entro un anno.

5. EMISSIONE DEL CERTIFICATO

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con i pagamenti, ACS rilascia la certificazione previa delibera positiva della Direzione Tecnica e lo iscrive nel relativo Registro; il registro è consultabile sul sito www.acsitalia.it.

La Direzione Tecnica opera come Decision Maker, possedendo competenze adeguate che comprendono la conoscenza dei processi di delibera di ACS Italia e conoscenza generale del presente schema di certificazione. A fronte di valutazione positiva la Direzione Tecnica decide per l'emissione del certificato di conformità.

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, ACS Italia S.r.l.;
- nome dell'OdV accreditato
- nome, cognome, codice fiscale;
- numero del certificato;
- schema di certificazione;
- data di inizio validità;
- data di scadenza;
- firma del responsabile di ACS.

ACS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 196/2003 modificato dal DLgs 101/2018.



I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da ACS e dagli organismi di valutazione approvati. Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di ACS, compreso l'organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.

6. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale dei quattro anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da ENIF e ACS.

d <u>el certificato) e so</u>	ggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da ENIF e ACS.		
Mantenimento annuale	La persona certificata è tenuta a fornire, con cadenza annuale, un'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (mediante apposita modulistica predisposta da ACS), relativa ai seguenti aspetti: - accettazione documenti ACS - continuità professionale secondo il profilo certificato (o incremento delle ore di formazione pari a 20 ore/anno nel caso di comprovata assenza da lavoro per un massimo di 2 anni (*)) - partecipazione ad attività di aggiornamento pari ad almeno 10 ore annue anche in modalità FAD ed e-learning relative al contesto oggetto di certificazione (si considerano le ore svolte in qualità di docente o discente, relatore o partecipante a convegni, ecc). - assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali previste.		
Rinnovo della certificazione	annuali previste. Il certificato è rinnovabile in vista della sua scadenza, in seguito a specifica richiesta e a un nuovo accordo contrattuale. Il rinnovo è possibile, solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità e prevede, in aggiunta ai requisiti richiesti per il mantenimento annuale: - riesame delle competenze attraverso analisi documentale nel caso in cui il candidato abbia completato un totale di 80 ore di formazione nel corso degli anni di validità della certificazione; altrimenti il candidato sarà tenuto a sostenere nuovamente la prova di simulazione del caso reale, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 5.3 - accettazione documenti ACS - continuità professionale secondo il profilo certificato (o incremento delle ore di formazione pari a 20 ore/anno nel caso di comprovata assenza da lavoro per un massimo di 2 anni (*)) - partecipazione ad attività di aggiornamento pari ad almeno 40 ore anche in modalità FAD ed e-learning, relative al contesto oggetto di certificazione (si considerano le ore svolte in qualità di docente o discente, relatore o partecipante a convegni, ecc) assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.		

(*) Eventuali eccezioni possono essere previste per comprovata impossibilità derivante da maternità, gravi motivi di salute (per esempio, malattia, infortunio) o altre cause di forza maggiore, attivando un processo compensativo.

Per tutte le altre condizioni relative a mantenimento e rinnovo si rimanda al Regolamento Generale (RG-01) Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali ACS Italia valuta l'adeguatezza della relativa gestione, sulla base della tempestività e congruenza delle azioni intraprese dal professionista. Dopo la risposta iniziale, da fornire entro 10 giorni lavorativi al reclamante, il professionista deve aver provveduto ad adottare le misure necessarie (compreso il mancato seguito a reclami ritenuti non applicabili) entro 6 settimane calendariali, dando la necessaria risposta al reclamante. Di tale processo (ricezione del reclamo, prima risposta, analisi e azione discendente) il professionista deve tenere adeguata tracciabilità documentale. Il professionista dovrà dare evidenza di tale gestione ad ACS Italia nei termini sopra indicati.



7. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

ACS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto, al verificarsi di una o più delle condizioni riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato. restituendolo a ACS.

certificazione, la perso	ila certificata deve sospendere i diffizzo dei certificato, restitueridolo a ACS.		
	La certificazione può essere sospesa, per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni:		
	- violazione di quanto previsto al par. 10;		
	- gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a		
Sospensione	reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive;		
-	- uso scorretto o ingannevole della certificazione ACS;		
	- inadempimento degli obblighi contrattuali di tipo economico assunti		
	per l'iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del		
	certificato;		
	- richiesta da parte della persona certificata.		
	La certificazione può essere revocata, verificandosi una o più di queste		
	condizioni:		
Revoca	- qualora persistano le condizioni che hanno causato la sospensione,		
Nevoca	nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione.		
	 qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare 		
	l'immagine ACS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente,		
	ricorrendo contestualmente alle vie		
	legali nei confronti della persona certificata.		
A II	La certificazione può inoltre essere annullata da ACS nel caso in cui la persona		
Annullamento	certificata faccia espressa richiesta di interrompere il rapporto contrattuale.		
	detailed in the second desired in the second desired in the second desired des		

ACS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o annullamento della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di restituire a ACS il proprio certificato di conformità. cessando nel contempo ogni riferimento ad esso; a tal proposito si veda il regolamento generale RG01.

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle procedure consultabili sul sito www.acsitalia.it.

REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE/QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI, CODICE DEONTOLOGICO E PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO ACS

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali ACS (REG 01), il Codice deontologico ACS (CD) e il Regolamento per l'uso del logo e del marchio ACS (REG 02).



ALLEGATO 1

PROFILO DELL'ESAMINATORE E DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Requisiti minimi

La commissione dovrà essere composta da Esaminatori e deve garantire i seguenti requisiti:

- Esperienza lavorativa: almeno 5 anni nel contesto oggetto di certificazione
- Professionista certificato nel profilo specifico
- Diploma di maturità

I Docenti dei corsi dovranno essere in possesso di:

- Titoli accademici e/o esperienziali di alto livello, coerenti con gli interessi dei destinatari della formazione
- Comprovata esperienza in attività professionale per la materia trattata e in attività formative